

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5121 del 05/10/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. BLACKS SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTORI, NN.107,109,111,115, MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-429 DEL 01/02/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5313 del 05/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno cinque OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **BLACKS SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTORI, NN.107,109,111,115, **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2022-429 DEL 01/02/2022.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2022-429 del 01/02/2022 a favore della Ditta Blacks srl per la propria attività di progettazione e costruzione di materiali compositi sita in Comune di Faenza, Via Vittori, n.107,109,111,115 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 27/06/2023, acquisita da ARPAE SAC con PG 2023/114293 - Pratica SinaDoc n. 25302/2023, dalla Ditta **Blacks srl** (C.F./P.IVA 02419940396), avente sede legale e attività di progettazione e costruzione di materiali compositi in Comune di Faenza, Via Vittori, n.107,109,111,115, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina n. 2022-429 del 01/02/2022 sopra richiamata, a seguito del riassetto e modifica alle emissioni in atmosfera mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “*Riforma del sistema regionale e locale*” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO inoltre l’art. 271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi e la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - “*Indicazioni operative per l’attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi)*”;

ACQUISITA in proposito la Relazione presentata da Blacks srl in data 24/08/2021 (PG. 2021/130733) in ottemperanza a quanto previsto dall’art.271, comma 7Bis e le valutazioni effettuate dall’Azienda secondo le indicazioni di cui al sopracitato art. 271, comma 7Bis;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **25302/2023**, emerge che:

- La Ditta Blacks srl, in possesso dell’AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2022-429 del 01/02/2022 ha presentato al SUAP dell’Unione della Romagna Faentina in data 27/06/2023 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA e in particolare si richiede:
 - la installazione di due nuovi punti di emissione (E10, E11) afferenti rispettivamente al potenziamento dell’aspirazione nella fase di rifilatura e ad una cabina di verniciatura a secco;
- l’istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 27/06/2023 (PG 2023/114293) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG.2023/119843);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all’art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2023/115678);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall’art. 269 e dall’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere dell'Unione della Romagna Faentina per la conformità urbanistica (PG 2023/119098 del 07/07/2023);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per la matrice ambientale "emissioni in atmosfera" (PG 2023/121261 del 12/07/2023);
- parere dell'Unione della Romagna Faentina per la valutazione di impatto acustico (PG 2023/167920 del 04/10/2023);

ACCERTATO che l'azienda ha provveduto al pagamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA in data 06/07/2023;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale a favore della Ditta Blacks srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di progettazione e costruzione di materiali compositi e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2022-429 del 01/02/2022, a favore della Ditta **Blacks srl** (C.F./P.IVA 02419940396), avente sede legale e attività di progettazione e costruzione di materiali compositi in Comune di Faenza, Via Vittori, n.107,109,111,115, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente di cui alla Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.2022-429 del 01/02/2022.**
3. **DI DARE** altresì atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 4.a. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- 4.b. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
- 4.c. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio della presente da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- ✓ La Ditta Blacks srl svolge attività di progettazione, produzione e riparazione di manufatti in materiale composito avanzato nello stabilimento sito in Comune di Faenza, Via Vittori, n.107-109-111-115;
- ✓ Con l'istanza depositata il richiedente ha presentato una domanda di modifica sostanziale dell'AUA per l'inserimento di due nuovi punti di emissione denominati E10 (cabina aspirazione polveri) ed E11 (cabina verniciatura a secco). In particolare l'emissione E10 viene prevista come potenziamento dei sistemi di aspirazione dell'attività di rifilatura, mentre l'emissione E11 è collegata ad una nuova cabina di verniciatura a secco. L'assetto impiantistico precedentemente autorizzato rimarrà invariato, così come la capacità produttiva e l'impiego di prodotti/materie prime;
- ✓ Le emissioni, ad esclusione delle autoclavi e del box vernici, sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri, mediante filtri a cartucce e filtri a tessuto.
- ✓ E' inoltre presente un impianto termico, a servizio della cabina di verniciatura, alimentato a metano, di potenzialità pari a 115 kW.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 - ASPIRAZIONE TAGLIO/CARTEGGIATURA (Filtro a cartucce) -**

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTI DI EMISSIONE E2, E3 - AUTOCLAVI -

Portata massima	72000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	9	m
Durata massima	4	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E4 - BOX DEPOSITO VERNICI -

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 - ESTRATTORE ZONA PREPARAZIONE - F.T. -

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 - CABINA DI VERNICIATURA - F.T. -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	1	h/g
Temperatura	40	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – MODELLERIA – FRESATURA – F. CARTUCCE –

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – CERATURA – C.A. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	4	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – FORNO ELETTRICO A TIRAGGIO NATURALE -

PUNTO DI EMISSIONE E10 – CABINA ASPIRAZIONE POLVERI – F.T. - NUOVO

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	13	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – CABINA DI VERNICIATURA A SECCO – C.A. - NUOVO

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
COT	50	mg/Nmc

Prescrizioni :

- Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA, la Ditta è tenuta ad adeguare, il sistema di abbattimento previsto sulla emissione E10, la grammatura del tessuto filtrante prevedendo un feltro con grammatura > 400 gr/m² e installare un pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico. Il sistema di abbattimento del materiale particellare previsto sulla cabina di verniciatura a secco (E11), dovrà avere una velocità di filtrazione attraversamento < 0,5 m/sec, mentre per quanto riguarda il sistema di abbattimento delle SOV si richiede che il tempo di contatto con il supporto adsorbente sia > 1,5 sec;**
- Al fine della verifica dell'adeguamento dei sistemi di abbattimento, la Ditta dovrà presentare al Servizio ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, una relazione Tecnica che attesti l'avvenuto adeguamento dei sistemi filtranti;**
- Per i punti di emissione indicati con E10 ed E11, la Ditta è tenuta ad espletare le procedure previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alla emissione per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 dieci giorni) a partire dalla data fissata per la messa a regime, e trasmettere gli esiti degli autocontrolli a ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per

ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF)	ISO 15713:2006 (*);

Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

- I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.
- I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

12. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

13. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
14. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
15. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
16. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
17. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i. gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
18. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione **E10 ed E11, il 31/03/2024**. Entro tale data la Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, previo adeguamento dei sistemi di filtrazione, come indicato ai punti 1) e) della presente AUA;
19. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati **con la esclusione dei punti E2,E3 - Autoclavi – e E9 – Forno elettrico - per le quali non sono indicati limiti specifici**. La data, l'orario, i risultati delle misure, dovranno essere annotati (o allegati) dall'Azienda su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Nello stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei filtri;**
- **la sostituzione dei carboni attivi installati sulla emissione E8 con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni da effettuare all'impianto termico, con frequenza almeno annuale. I risultati delle manutenzioni possono essere annotati nel libretto d'impianto.**

**SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:


- La ditta svolge attività di progettazione, produzione, riparazione di manufatti in materiale composito avanzato e lo scarico di acque reflue, classificate acque reflue industriali assimilate alle domestiche, derivano dal circuito di raffreddamento delle autoclavi, oltre che dai servizi igienici, e recapitano nella pubblica fognatura e all'impianto di depurazione di Formellino;

La planimetria della rete fognaria viene allegata, quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti dal circuito di raffreddamento delle autoclavi;
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1, punto 5 della DGR n.1053/2003** per le acque reflue industriali aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche.
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico di ciascuna delle autoclavi) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
 - ✓ Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso delle acque meteoriche nella fognatura nera;
 - ✓ E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 - ✓ HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Planimetria della rete fognaria



PIANO TERRA scala 1:200

LEGENDA ACQUE NERE	
	Pozzetto degrassatore (n.5 a.e.) Volume utile litri 250 circa - 11 litri con BS
	Pozzetto di linea
	Pozzetto di prelievo
	Pozzetto di scarico in pubblica fognatura
	Fossa IMHOFF Capacità n.5 a.e. x litri 250 + litri 1250
	Tubazione in P.V.C.

LEGENDA ACQUE BIANCHE	
	Pozzetto di raccolta pluviale
	Vasca di recupero acqua piovana
	Pozzetto di linea
	Pozzetto di prelievo
	Pozzetto di scarico in pubblica fognatura
	Caditoie
	Bocca di lupo
	Tubazione in P.V.C.

LEGENDA ACQUE DI RAFFREDDAMENTO	
	Punto di prelievo acqua
	Adduttore
	Tubazione in PVC

LEGENDA TELERISCALDAMENTO	
	Pozzetto 100x100
	Doppia tubazione Ø100
	Punto di approvvigionamento idrico
	Pozzetto TELECOM
	Pozzetto ENEL



STUDIO TECNICO
FACCHINI JODY
GEOMETRA
Via Camangi 29 Faenza
Tel / Fax 0545 674253
jodyfac@geometra.com

OGGETTO:
Autorizzazione allo scarico
Schema rete fognaria

LOCALIZZAZIONE:
via Vittori 107-109-111, Faenza
Fg. 114, Mapp. 560-561-562

TITOLARE DELLO SCARICO:
Sig. Bandini Gabriele
Legale rappresentante Beck's S.p.A.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.